

<b>LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di)</b> <b>Estinzione e risoluzione del rapporto: licenziamento</b> <b>- prova dei motivi</b>
---

L 15 luglio 1966 n. 604, Art. 4

L 15 luglio 1966 n. 604, Art. 5

L 20 maggio 1970 n. 300, Art. 15

**DLT 4 marzo 2015 n. 23, Art. 3, comma 2**

In ordine al licenziamento per motivo illecito, la volontà datoriale - perseguendo scopi riprovevoli ed antisociali - si pone come abnorme reazione alla condotta del lavoratore e tali due momenti sono legati da un rapporto di causalità esclusivo e decisivo: pertanto, è onere del lavoratore provare non solo l'insussistenza dei motivi di licenziamento addotti dal datore di lavoro, ma anche l'illiceità della reazione datoriale, nonché la consequenzialità - e non sola contiguità - di detta reazione alle condotte da lui poste in essere; tale prova, peraltro, può essere fornita con presunzioni, ove in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti (Nella specie, esclusa la natura illecita del recesso datoriale e accertata l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto sotteso dal datore di lavoro - in virtù dell'art. 3 c. 2 d.lg. 23/2015, cd. Jobs Act - il Tribunale ha annullato il licenziamento, con conseguente condanna alla reintegra nel posto di lavoro).

Tribunale Roma, sez. IV, 04/10/2016

-

*[Ilgiuslavorista.it](http://ilgiuslavorista.it) 2016*